

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**IV SEZIONE CIVILE**

**Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:**

**dr. Simonetta Bruno**

**Presidente**

**dr. Angelina Augusta Baldissera**

**giudice rel.**

**dott. Vincenza Agnese**

**giudice**

**ha pronunciato il seguente**

**DECRETO**

Priuli Sas di Priuli Dante Bruno & C. in data 9.5.2018 ha proposto domanda di concordato c.d. pieno n. 300/2018 r.g; a detta procedura risulta riunita l'istanza di fallimento n. 167/2018 depositata dal creditore Alfa Acciai spa.

La presente domanda è stata inoltre preceduta da altra domanda di concordato *con riserva* ex art. 161 sesto comma l.f. depositata il 10.7.2017 e dichiarata inammissibile da questo tribunale con decreto del 14.2.2018 per mancato deposito del piano nel termine prescritto (come prorogato).

Nell'ambito della presente procedura, il Tribunale, con decreto del 7.6.2018, ha evidenziato una serie di criticità nella domanda di concordato e all'udienza del 20.6.2018 ha assegnato termine di venti giorni per apportare modifiche ed integrazioni.

La società, nel termine concesso, ha depositato una memoria integrativa con relativi allegati.

Il Tribunale, esaminata la domanda anche alla luce delle suddette

integrazioni, perviene ad un giudizio di inammissibilità della proposta, dovendosi la stessa priva dei presupposti di legge e quindi caratterizzata dall'assenza di fattibilità giuridica.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521 e successive conformi) *in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti.*

Dopo l'intervento delle citate Sezioni Unite, quindi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice - anche successivamente all'ammissione alla procedura e quindi a maggior ragione nella fase di ammissione - è tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità giuridica del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed è chiamato a riscontrare che i presupposti di ammissibilità alla procedura, ex art. 160 l.f.

Nel caso in esame permangono le gravi criticità già evidenziate dal tribunale con il citato decreto del 7.6.2018 in ordine agli specifici requisiti richiesti per il concordato in continuità dall'art. 186 *bis* secondo comma lett. a) e b) l.f.; la società proponente ha infatti strutturato il concordato come in continuità indiretta, mediante cessione dell'azienda all'attuale affittuaria Priuli srl.

Quanto al requisito di cui alla citata lett. a) l.f. detta norma prescrive che *il*

*piano di cui all'art. 161, secondo comma, lett.e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.*

Al contrario nel piano depositato dalla società manca completamente la trattazione di detti elementi e la valutazione circa la capacità reddituale e finanziaria della newco Priuli srl (costituita il 10.5.2017 ), né sono stati analizzati i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Sul punto il piano è infatti totalmente carente.

Con la citata memoria integrativa la società ritiene di “sanare” detta lacuna evidenziando come “Priuli srl ha un capitale di € 100.000,00 integralmente versato e presenti un bilancio che consente, in astratto, di procedere all'acquisto dell'azienda (doc. 19)” e “come il socio di maggioranza Rizzi Commerciale abbia un'esposizione nei confronti dei fornitori inferiori a 40.000,00 euro”. Al piano non viene invece apportata alcuna integrazione e a propria volta neppure l'attestatore, nella relazione integrativa, si sofferma su tali requisiti, che vengono pertanto drasticamente trascurati, sia in punto di descrizione (nel piano) che di vaglio tecnico e critico (nella relazione dell'attestatore).

D'altro canto è sin troppo evidente come il citato mero richiamo, contenuto nella memoria difensiva, all'allegato bilancio di Priuli srl relativo all'esercizio 2017 - che pur presenta un patrimonio netto positivo e un modesto utile di esercizio di € 1.176,00 - non soddisfi minimamente il dettato dell'art. 186 bis lett. a) l.f., sopra citato.

Quanto poi all'art. 186 bis secondo comma lett.b) l.f., detta norma

prescrive che *la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*” .

Anche su tale punto la relazione dell'attestatore è gravemente carente, essendosi limitata ad affermare, mediante argomentazioni apodittiche, sganciate da dati concreti a concludere che *la prosecuzione “indiretta” dell'attività d'impresa, attraverso la vendita della stessa nel suo complesso, prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori in termini di tempi e garanzie prestate dalla società affittuaria e futura acquirente*” (cfr. paragrafo 1.4.).

Detta conclusione, sostanzialmente appiattita sulle argomentazioni svolte dalla società proponente, non è supportata neppure da una perizia di stima del valore dell'azienda: circostanza già censurata dal Tribunale nel citato decreto e rimasta inevasa.

Quanto poi alle *garanzie* vagamente evocate dall'attestatore, in realtà questo tribunale, sempre nel citato decreto, ne ha al contrario rilevato l'assenza e la società non ha ritenuto di offrire garanzie successivamente, nel termine offerto dal tribunale.

Tuttavia si ribadisce anche in questa sede come in un quadro – quale quello sopra esposto – di macroscopica assenza di elementi concreti a sostegno di una prognosi di adempimento da parte della potenziale acquirente Priuli srl, la previsione di una garanzia fosse oltremodo opportuna.

Del resto il richiamo alla “forza di legge tra le parti” del contratto di affitto

recante l'impegno di Priuli srl ad acquistare l'azienda - enfatizzata dalla ricorrente nella propria memoria integrativa (pag. 2 memoria) - pare all'evidenza insufficiente a garantire l'adempimento dell'acquirente.

Anche in ordine a tali profili manca dunque nella relazione dell'attestatore un'analisi tecnica, nonché un concreto apparato informativo e valutativo che consenta ai creditori di esprimere il giudizio, loro riservato, di convenienza economica del concordato.

Infine, a ulteriore riprova della superficialità e incompletezza della domanda di concordato si evidenzia l'incongruenza dell'apparato documentale di supporto alla stessa: la relazione "definitiva" dell'attestatore (doc. 34) prevede il pagamento del debito erariale nella misura del 70%, richiamando il "piano della proposta" (pag. 5 doc. 34 ), tuttavia il piano agli atti prevede un pagamento nella misura del 70% né è stata depositata una sua modifica; parimenti la memoria integrativa rinvia, per la determinazione degli importi spettanti ai creditori, ad un piano aggiornato con le classi (introdotte a causa della falcidia dell'erario), come detto assente.

Conclusivamente, l'insieme dei profili di criticità e delle carenze sopra evidenziate conduce necessariamente ad una declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in esame, dovendosi ritenere che la stessa non sia sostenuta da un adeguato apparato conoscitivo e valutativo e che dunque non consenta ai creditori di formulare un giudizio di adesione alla proposta pienamente informato e consapevole.

La proposta di concordato va dunque dichiarata inammissibile ex art. 162, secondo comma l.f. , dovendosi provvedere separatamente sull'istanza di

fallimento proposta nei confronti di Priuli sas di Priuli Dante Bruno & C.

p.q.m.

-dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata il 9 maggio 2018 da Priuli sas di Priuli Dante Bruno & C. ;

-provvede separatamente sull'istanza di fallimento depositata nei confronti della società.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 24.7.2018

Il Presidente

Dr. Simonetta Bruno